



# COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

RICEVUTA  
REGIONE VENETO  
COMITATO DI CONTROLLO  
Sez. Verona

18 LUG. 1994

n. 7826

N. 35 Reg. Delib.

Spedita il 18 LUG. 1994 - Prot. N. 9276

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI GIUSTO ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507.

Classificazione  
REGOLAMENTI

L'anno 19 94 addì TRENTA del mese di GIUGNO  
alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti	Assenti
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	

- 1 - BAZZONI Raffaele
- 2 - CANI Calogero
- 3 - GIUSTI Amalia in Vertuani
- 4 - CANTU' Agostino
- 5 - FONTANA Gino
- 6 - PASETTO Giuseppe
- 7 - COSTA Luigi
- 8 - SPINIELLA Luisa
- 9 - CASTELLANI Giovanni
- 10 - DAL DEGAN Francesco

Presenti	Assenti
x	
x	
x	
	x
x	
x	
x	
x	
x	
x	

- 11 - BORSINI Flavio
- 12 - FLORIO Claudio
- 13 - ALBERTINI Roberto  
MOLINAROLI Pierluigi
- 14 - BEZZETTO Luigi
- 15 - RANGHIERO Romano
- 16 - PEROSINI Pierluigi
- 17 - MORI Giuseppe
- 18 - FIORINI Silvio
- 19 - CAMPANELLA Stefano
- 20 - VINCENZI Severino

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Achille Romei  
Il Sig. Raffaele Bazzoni - Sindaco assunta la presidenza e  
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere  
e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni per la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, prevede all'articolo 3 l'obbligo da parte dell'Amministrazione comunale di adottare il regolamento per disciplinare i criteri di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del suddetto decreto sono state abrogate le norme che regolamentavano il servizio di cui trattasi e che la disciplina legislativa dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché la disciplina della gestione del servizio deve essere conforme a quanto indicato nel Capo I del D. Lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che si rende pertanto indispensabile e necessario adottare apposito regolamento, che disciplinerà i criteri di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, seguendo esattamente le disposizioni del D. Lgs. n. 507 sopra richiamato;

PRESO ATTO che il numero degli abitanti del Comune ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. di cui trattasi e soprattutto in riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT e relativi all'ultimo censimento è di n. 10.168 e che pertanto al fine del computo e determinazione delle tariffe il Comune appartiene alla classe quarta;

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, che si compone di n. 29 articoli - diviso in n. 7 capi, che si allega alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri comunali che si riportano si seguito in forma ordinaria-parlamentare:  
Il Consigliere Perosini (PDS) evidenzia che la Località Campagnola da questo punto di vista non è servita e che bisogna intervenire su situazioni, riguardanti la materia, già precostituite;

PRESO ATTO del parere interno in ordine alla regolarità tecnica e del parere sotto il profilo di legittimità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, allegati alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" che si compone di n. 29 articoli - diviso in 7 capi- e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 73, 3° e 4° comma, dello Statuto vigente.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 507/1993, il presente regolamento entro 30 giorni dall'adozione sarà inviato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, al fine che la stessa eserciti la funzione di vigilanza.
4. DI DARE ATTO che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, non ravvisando aspetti specificatamente contabili nella presente deliberazione.

---Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 19
- consiglieri astenuti: n. ==
- consiglieri votanti : n. 19
- voti favorevoli : n. 19 (ex DC/PSI - Gruppo misto - PDS)
- voti contrari : n. ==

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara accolto il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.

VISTO:



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE  
Geo. Raffaele Buzzati Geo. Dr. Achille Romer



IL SEGRETARIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE

art. 53 legge 8 giugno 1990, n. 142  
circolare Min. dell'Interno 15 ottobre 1990, 15900/1 bis L.142

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI GIUSTO ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507.

FARERE INTERNO DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Li, 30 GIU. 1994



Il Responsabile del servizio  
Istruttore Amm.vo 6° q.f.  
Giuseppe Perbellini

*Perbellini*

VISTO:



FARERE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'


Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto, fatto proprio, per quanto di competenza, il parere interno di regolarità tecnica.

Li, 30 GIU. 1994



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Achille Romei

*Achille Romei*



*Achille Romei*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Achille Romei

COMUNE DI ZEVIO  
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

VISTO:



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE  
for. B. ... for. D. ...



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507 il Comune appartiene alla 4<sup>a</sup> classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a n. 10.168 unità.

#### Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

VISTO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Elio Dr. Abille Romer



IL SEGRETARIO

#### Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie.

- standardi (mono o bifacciali);
- tabelle;
- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico.

#### Art. 5 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D. Lgs. 507/93, parametri così determinati: numero abitanti 10168 diviso mille per 18 metri quadrati = 183 mq, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:

a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.

b) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.

c) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'articolo 3; ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera della Giunta comunale, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

VISTO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Leo Rossi

## CAPO II

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### Art. 6 - OGGETTO -

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### Art. 7 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

VISTO:



IL CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE  
Leo Di. Abille Romiti  
Leo Romiti



IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*



9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

11. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

#### Art. 10 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 9 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 9, comma quarto del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'Impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.



VISTO:  
UFFICIO PROVINCIALE GENERALE  
P. D. Adibite Roma  
(im)

## Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

## Art. 12 - PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

VISTO:



UFFICIO PROVINCIALE GENERALE  
Via N. Abbate Romoli  
Roma



IL RESPONSABILE  
*[Signature]*

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

#### Art. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### Art. 14 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

VISTO:



UFFICIO GENERALE  
Via ... Roma



IL SEGRETARIO

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 10;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### CAPO I I

#### MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

##### Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



*[Handwritten signature]*  
UFFICIO GENERALE

VISTO:

UFFICIO GENERALE  
MUNICIPALITA' DI ROMA

3. Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. 360/93.

4. L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

a) se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

- domanda in carta da bollo da L. 15.000, indirizzato al Sindaco del Comune di Zevio, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato.

- disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche.

- foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

5. L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. di superficie; oltre a tale superficie l'esame verrà condotto di concerto con l'ufficio urbanistico.

#### Art. 16 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

1. Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

2. Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

3. Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla Giunta comunale, fermo restando i relativi obblighi tributari.

4. Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO:



UFFICIO URBANISTICO GENERALE  
P.zza S. Maria Maddalena, 10 - 37071 ZEVIO (VI)

CONCESSIONARIO

5. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.

6. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

7. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

#### CAPO IV

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'articolo 5, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

VISTO:



#### Art. 18 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.



*[Handwritten signature]*

UFFICIO GENERALE  
Via ... Roma

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 26; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

#### Art. 19 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 20;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### Art. 20 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni;

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

VISTO:



UFFICIO GENERALE  
C.A. 10/11/1981



Il Sindaco  
*[Signature]*

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 21 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.


6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del

VISTO:  
REGISTRO

IL SINDACO  
IL SINDACO GENERALE  
C. D. L. 20/10/1990



IL SINDACO  
IL SINDACO GENERALE  
C. D. L. 20/10/1990

capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

## CAPO V

### SANZIONI

#### Art. 22 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni, entro cui effettuare il relativo pagamento.

#### Art. 23 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

VISTO:



UFFICIO PROVINCIALE GENERALE  
Via ...



*[Handwritten signature]*

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto p<sup>r</sup>evisto nei successivi commi.


2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del presente regolamento.



VISTO:  
L. CERRAZZO

REGIONE ...  
CAPO VI

**MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 25 - DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D. Lgs. n. 507/93.

5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

**Art. 26 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.



IL SEGRETARIO

VISTO:



UFFICIO GENERALE  
C.O. ...

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

VISTO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Geo. B. ...  
Achille Romel

## CAPO VII

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 27 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994

1. Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - n. 1 del 15.01.1994, per l'anno 1994 nulla è innovato, rispetto alle disposizioni dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

2. Una volta emanati i Decreti ministeriali e resi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicitate all'articolo 26 del presente regolamento.

#### Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

#### Art. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 73, commi 3 e 4 dello Statuto comunale vigente.

2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

3. Le attività, i rapporti, le operazioni già avviati al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono ordinati dalle norme previgenti limitatamente agli aspetti per i quali risulta impossibile l'applicazione delle norme recate dal Regolamento stesso.

VISTO:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Leo P. ...  
Via D. ...



IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Raffaele Bazzoni

f.to Dr. Achille Romei

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi del 5° comma degli artt. 55 e 59 della Legge 8.6.1990 n. 142.

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio, li 18 LUG. 1994

Visto: IL SINDACO

*Raffaele Bazzoni*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di legittimità ed è divenuta esecutiva in data 8 AGO. 1994 per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della Legge 8.6.1990 n° 142.

chiarimenti con lettera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
integrazione con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ruggero Mastella



Il sottoscritto messo del Comune di ZEVIO dichiara di aver pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune 6 presente delibera per giorni 15 dal 17-8-94 al 1-8-94 compreso.

IL DICHIARANTE

IL MESSO COMUNALE  
(*Moretto Gianni*)

*[Signature]*

Il sottoscritto messo del Comune di ZEVIO dichiara di aver pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune 6 presente delibera per giorni 15 dal 16-8-94 al 3-9-94 compreso.

IL DICHIARANTE

*[Signature]*

# COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 30 giugno 1994, avente per oggetto: "Adozione regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni giusto articolo 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

## ATTESTAZIONI

Si attesta che la deliberazione consiliare n. 35 in data 30 giugno 1994:

- è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 consecutivi a partire dal 18 luglio 1994;

- è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità (ricevuta Comitato Regionale di Controllo in data 18 luglio 1994, n. 7826) ed è divenuta esecutiva il giorno 08 agosto 1994, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142

\*\*\*\*\*

La deliberazione consiliare n. 35 in data 30.06.1994 è stata ripubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, in data 26.08.1994 per 15 giorni consecutivi fino al 09.09.1994 compreso, senza opposizioni.

Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 30 giugno 1994, entrerà in vigore dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.


Li, 22 SET. 1994

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Achille Bonini



VISTO: IL SINDACO  
Raffaele Bazzoni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Raffaele Bazzoni", written over the printed name.



**COMUNE DI ZEVIO**  
(Provincia di Verona)

COPIA

N. 27 Reg. Deliberazioni

Spedita il 27 FEB. 2002 prot. n. 3685

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

L'anno duemiladue, addì 26 del mese di febbraio nella Sede Municipale, il Commissario Straordinario Dr. Paolo Crispino, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima, Serie Generale, n. 251 del 27 ottobre 2001, assistito dal Segretario Generale dr. Gino Gugole, ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta del Funzionario Dirigente il Settore Economico Finanziario, avente per oggetto: *"Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni"*.

VISTO il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

### DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

*Proposta di deliberazione del Funzionario Dirigente  
il Settore Economico Finanziario*

Oggetto: *"Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni"*.

Visto l'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/97 con il quale è stata data la potestà regolamentare generale ai comuni per quanto riguarda le entrate patrimoniali e tributarie.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni".

Considerato che sono state segnalate delle difficoltà interpretative ed operative da parte della ditta Concessionaria della Riscossione dell'imposta sulla pubblicità in merito alle variazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002).

Considerata la necessità di fissare un nuovo termine di pagamento dell'imposta che consenta al contribuente di assolvere l'obbligazione senza dover eventualmente integrare il versamento eseguito a seguito di variazioni tariffarie successive adottate nei termini di legge.

Preso atto che le variazioni sopra illustrate entreranno in vigore dal 01.01.2002, essendo adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2002 trattandosi di variazioni di materia tributaria;

*SI PROPONE*

1. Di sostituire all'articolo 25, al comma 3, le parole: *"tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine."* con le parole: *"tale pubblicità si intende prorogata con il versamento entro il 31 marzo dell'anno di riferimento qualora non intervenga denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento"*.
2. Di stabilire che le variazioni sopra riportate entreranno in vigore dal 01.01.2002, essendo adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2002 trattandosi di variazioni di materia tributaria.
3. Di passare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Concessionario per gli adempimenti di competenza.

Zevio, 08.02.2002



Il Funzionario Dirigente  
Il Settore Economico Finanziario  
De Marchi Paolo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**OGGETTO:** modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Li, 18 Febbraio 2002



Il Funzionario Dirigente  
del Settore Economico Finanziario  
De Marchi Paola



N. d'ordine 162-2001

COMUNE DI ZEVIO

Il sottoscritto messo del Comune di ZEVIO dichiara di aver pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

Letto, approvato e sottoscritto

presente Delisuo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dr. Paolo Crispino

per giorni 15 dal 27.01.02 al 14.3.02 compreso.

IL DICHIARANTE

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Gino Gugole

N. d'ordine 221-2002

COMUNE DI ZEVIO

Il sottoscritto messo del Comune di ZEVIO dichiara di aver pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

presente Delisuo

per giorni 15 dal 15.2.02 al 30.3.02 compreso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Capo Ufficio Ragioneria, q.f. VIII^

IL DICHIARANTE

La presente copia è conforme all'originale e un'esemplare della stessa è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio, li 27 FEB. 2002

Visto:



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Gino Gugole

La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ed è divenuta esecutiva il giorno 9 MAR. 2002 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, li 12 MAR. 2002



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Gino Gugole  
*F.to Gugole dr. Gino*

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità:  
 essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 127, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000  
 su iniziativa della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 127, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000

Sulla stessa sono stati adottati i seguenti provvedimenti:  
 audizione dei rappresentanti, chiarimenti o elementi integrativi, con provvedimento del CO.RE.CO. n. .... del .....  
 annullamento parziale/totale con provvedimento CO.RE.CO. n. .... del .....

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000  
 per avvenuto controllo da parte del CO.RE.CO., senza rilievi in seduta o.d.g. n. .... del ..... ai sensi dell'art. 134, co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Gino Gugole



**COMUNE DI ZEVIO**  
(Provincia di Verona)

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 in data 26 febbraio 2002, avente per oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni".

**ATTESTAZIONI**

Si attesta che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 in data 26 febbraio 2002:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi a partire dal 27 febbraio 2002 e fino al 14 marzo 2002 compreso
- è divenuta esecutiva il giorno 9 marzo 2002 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267
- è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi a partire dal 15 marzo 2002 e fino al 30 marzo 2002 compreso.

Le Modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" approvate con il suddetto provvedimento **entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2002.**

Zevio, li - 3 APR. 2002



Il Segretario Generale  
Dr. Gino Gugole